

**AII. 3 REGOLAMENTO RIGUARDANTE "L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI NELLE COMUNITÀ SCOLASTICHE" SI RITIENE OPPORTUNO REGOLAMENTARE L'USO DEL CELLULARE A SCUOLA STABILENDO ANCHE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI. ( DIRETTIVA DEL MINISTRO N. 104 DEL 30/11/07)**

Art. 1 .L'uso dei cellulari o (di altro dispositivo elettronico) da parte degli studenti , durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato! Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti** ( D.P.R. n.249/1998).

Art. 2 .La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Art.3 . Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro Istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

Art. 4. Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni/e potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente.

Art.5 . Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA (C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998)

Art.6. Tutto il personale scolastico, Dirigente, Docenti e Ata ha doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sul comportamento degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

**Sanzioni Disciplinari**

Art.1. Se l'alunno/a viene scoperto dal Docente o dal personale Ata con il cellulare ( o con altro dispositivo elettronico) acceso si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta delle irregolarità. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno/a stesso/a.

Art. 2. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare ( o altro dispositivo elettronico), il Docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa ( da uno a cinque giorni di sospensione per grave mancanza di rispetto delle regole).

Art. 3. Il cellulare ( o altro dispositivo elettronico) sarà consegnato al Dirigente Scolastico,(o suoi Collaboratori), che inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo prima della fine delle lezioni. Qualora i genitori non si presentino a ritirarlo prima della fine delle lezioni, lo stesso sarà custodito dal Dirigente Scolastico fino al momento della consegna alla famiglia.

Art. 6. All'alunno/a scoperto/a con il cellulare ( o altro dispositivo elettronico) acceso per la prima volta non verrà comminata la sospensione.

Art. 7. Per l'alunno/a recidivo/a sarà comminata una sospensione, con obbligo di frequenza, da uno a cinque giorni, con gradualità.

Art. 8. Il Docente che scopre un alunno/a in fase di videoripresa, informa immediatamente il Dirigente Scolastico del fatto, allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione della Privacy, anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa (fino a 15 giorni)

Art. 9 .Per gli alunni/e che vengano meno ai loro "doveri di ruolo (es. rispettare ,anche formalmente il capo di istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni) e ai "doveri di comportamento" (es. essere corretti e coerenti con il principi per cui la scuola è "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio"), anche con l'uso scorretto del cellulare (o di altro dispositivo elettronico) , sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a)l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe
- b)L'ammonizione scritta e la convocazione dei rispettivi genitori
- c) La sospensione, **con obbligo di frequenza**, fino a 15 giorni

Art.10 . Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo, la sanzione potrà prevedere la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato .